

Circolari per la clientela

Area Legale

COVID-19 – Le misure del decreto liquidità
8 Aprile 2020 N. 23 in materia processuale,
procedimentale e crisi d'impresa.

TALEA Tax Legal Advisory

Avvocati e Commercialisti Associati

Via Larga, 15 - 20122 Milano

Tel. +39 02 584001 - info@talea.eu - www.talea.eu

C.Fiscale e P. IVA 05499580966

PROROGA/RINVIO TERMINI PROCESSUALI E UDIENZE. (art. 36)

- a. **proroga della sospensione dei termini processuali civili, penali e tributari** dal 15 aprile 2020 **all'11 maggio 2020** (sospensione inizialmente prevista dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020).
- b. **rinvio a data successiva all'11 maggio 2020 di tutte le udienze** dei procedimenti civili e penali fissate nel periodo compreso fra il 9 marzo e tale data.

La proroga si estende, in quanto compatibile (art. 83, comma 20 e 21 del D.L. n. 18/2020), anche ai procedimenti relativi alla mediazione, alla negoziazione assistita e alle altre ADR obbligatorie, ai procedimenti dinanzi le Commissioni Tributarie, ai procedimenti dinanzi le magistrature militari.

DISPOSIZIONI IN MATERIA CONCORSUALE.

L'art. 5 ha disposto il differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 al 1° settembre 2021 (termine originario: 15 agosto 2020) (art. 5).

Tutte le istanze di fallimento presentate dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, escluse quelle presentate dal pubblico ministero, saranno dichiarate improcedibili (art. 10).

CONCORDATI PREVENTIVI E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO (art. 9):

- a. proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati aventi scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021.
- b. (limitatamente alle procedure pendenti al 23 febbraio 2020) il debitore potrà, sino all'udienza che dispone l'omologa, richiedere un termine non superiore a novanta giorni – non ulteriormente prorogabile - per presentare un nuovo piano e una nuova proposta di concordato, ovvero un nuovo accordo di ristrutturazione (comma 2).
- c. il debitore potrà presentare, fino all'udienza che dispone l'omologa, un'istanza per la proroga dei termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione fino a un massimo di sei mesi rispetto ai termini originari (comma 3). Il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale e, riscontrata la sussistenza dei presupposti per l'omologazione del concordato preventivo (art. 180 L.F.) o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.), procede all'omologa, assegnando i nuovi termini di scadenza.
- d. il debitore che abbia già beneficiato della proroga di cui all'art. 161, comma 6 L.F. (quindi nel caso in cui il debitore intenda avvalersi dell'istituto del "concordato con riserva") o che abbia presentato istanza per la concessione dei termini di cui all'art. 182-bis, comma 6 L.F., con istanza motivata che indichi gli elementi sopravvenuti che rendono necessaria l'ulteriore proroga dei termini a causa dell'emergenza del Covid-19, potrà chiedere al Tribunale una nuova proroga fino ad un massimo di novanta giorni dei termini per la presentazione della proposta e del piano o degli accordi. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, primo comma L.F. (commi 4 e 5).